



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)

Tel. 0122622386

P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SPERIMENTALE SU AREA PUBBLICA, NEL PIAZZALE IN LOC. BREIDA – FRAZ. SAN GIUSEPPE.

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ in data __/__/____

www.comune.giaglione.to.it

mail: contabilita@comune.giaglione.to.it

Pec: comunegiaglione.areaamministrativa.contabile@pec.it



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)

Tel. 0122622386

P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

Art. 1 - Oggetto

Il presente disciplinare regola lo svolgimento dell'attività di vendita all'interno del mercato sperimentale su area pubblica ad offerta specializzata ubicato in Giaglione, nel Piazzale in Località Breida – Frazione San Giuseppe, denominato MERCATO SPERIMENTALE.

La sperimentazione, regolata dall'art. 14 del vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, è diretta a valutare l'impatto economico, il gradimento dell'utenza e il miglior assetto mercatale in vista della successiva istituzione di un mercato su area pubblica nelle forme di legge.

Il rispetto del presente disciplinare, in ogni sua parte, è condizione necessaria per l'accesso e l'esercizio dell'attività di vendita all'interno del MERCATO SPERIMENTALE.

Il MERCATO SPERIMENTALE ha lo scopo di fornire all'utenza un'offerta di prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità destinati direttamente al consumatore, ottenuti preferibilmente da coltivazione e/o allevamento il cui luogo di origine è localizzato nel territorio del Comune di Giaglione o, comunque, nella Provincia di Torino nonché prodotti del settore extralimentare derivanti anche dalla produzione artigianale locale o, comunque, provinciale.

Sono ammessi all'esercizio della vendita nell'ambito del MERCATO SPERIMENTALE:

- imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580, che esercitano l'attività di vendita diretta secondo le disposizioni del D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, la cui azienda agricola sia ubicata nel territorio del Comune di Giaglione e/o nella Provincia di Torino, certificati secondo il reg. CEE 834/07 e successive modifiche o che comunque non facciano uso di prodotti chimici e metodi di produzione non ammessi dal reg. CEE 834/07 e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 e dalle D.G.R. n. 18-10251 del 9 dicembre 2008, e D.G.R. n. 97-10416 del 22 dicembre 2008 E dalle disposizioni nazionali e regionali pro tempore vigenti;
- artigiani iscritti all'Albo di cui alla L. 443/1985, i quali ai fini dell'attività di vendita dovranno munirsi di autorizzazione ex art. 28, D.lgs. n. 114/1998 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- Operatori del commercio su aree pubbliche regolarmente iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

La partecipazione al MERCATO può avvenire anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese ovvero di altre forme associative, nel rispetto delle norme fiscali vigenti.

Gli operatori ammessi al mercato dovranno osservare tutte le disposizioni nazionali e locali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza nonché in materia di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 pro tempore vigenti, volte a prevenire e mitigare il rischio epidemiologico.

Gli imprenditori agricoli ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del MERCATO SPERIMENTALE sono responsabili in via esclusiva, nell'esercizio di detta attività, del rispetto della normativa igienico-sanitaria nonché in materia di sicurezza alimentare, di

www.comune.giaglione.to.it

mail: contabilita@comune.giaglione.to.it

Pec: comunegiaglione.areaamministrativa.contabile@pec.it



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)

Tel. 0122622386

P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile (questi ultimi obblighi si estendono anche agli operatori commerciali).

Gli imprenditori agricoli, oltre ai requisiti precedentemente indicati, devono:

- garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita;
- rispettare le norme sull'etichettatura;
- garantire l'assenza di prodotti OGM;
- indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita.

La gestione amministrativa del MERCATO è affidata all'Ufficio comunale competente in materia di attività produttive; la vigilanza è affidata alla Polizia Municipale e/o al personale comunale addetto al MERCATO appositamente incaricato, agli altri organi di controllo e all'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 2 - Prodotti offerti in vendita

All'interno del MERCATO SPERIMENTALE possono essere offerte in vendita le seguenti tipologie di prodotti:

- **merceologie in vendita nei posteggi riservati ai produttori agricoli** = a titolo esemplificativo: frutta e verdura; prodotti lattieri / caseari; pasta fresca; pasticceria secca; prodotti miele;
- **merceologie in vendita nei posteggi del settore alimentare** = frutta e verdura; prodotti lattieri/caseari; pasta fresca; pasticceria secca; prodotti ittici;
- **merceologie del settore extra alimentare e di artigianato.**

Gli imprenditori agricoli possono vendere, oltre ai prodotti propri, anche altri prodotti agricoli, dello stesso comparto merceologico, a condizione che:

- sia garantita la tracciabilità e sia esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, la documentazione fiscale;
- che non siano prevalenti rispetto ai prodotti della propria azienda posti in vendita.

Gli artigiani possono vendere anche prodotti accessori a quelli di propria produzione.

I prodotti agricoli offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti; essi, in ogni caso, devono riportare in etichetta, o per quelli non confezionati mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. I medesimi prodotti non devono contenere organismi geneticamente modificati.

I prodotti agricoli in vendita devono essere conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

La commercializzazione dei prodotti biologici viene certificata dalle associazioni di produttori riconosciute dal Ministero per le Politiche Agricole alimentari e forestali a norma del Regolamento CE 2092/91 e s.m.i. Tale Regolamento, recepito con il decreto legislativo n.220/95, ha definito legalmente l'agricoltura biologica e ne ha reso riconoscibili e garantiti i prodotti con specifiche norme di controllo e di etichettatura.

www.comune.giaglione.to.it

mail: contabilita@comune.giaglione.to.it

Pec: comunegiaglione.areaamministrativa.contabile@pec.it



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)

Tel. 0122622386

P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

Art. 3 – Localizzazione, posteggi e orari

Il MERCATO SPERIMENTALE è localizzato nel Piazzale in località Breida – Frazione San Giuseppe, prevede un numero massimo di 11 posteggi, di cui:

- 2 riservati ai produttori agricoli;
- 5 riservati al settore alimentare;
- e n. 4 riservati al settore extra alimentare e prodotti artigianali;

con la strutturazione delineata nella planimetria, allegato B).

La sperimentazione avrà durata di un anno a decorrere dal 01/06/2021 e fino al 31/05/2022.

I posteggi sono utilizzabili a cadenza settimanale, nella giornata del venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00. Al fine di permettere agli imprenditori di allestire e disallestire i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato entro un'ora dopo l'orario di chiusura delle vendite, completamente sgombro di merci ed attrezzature e libero da rifiuti.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato sperimentale coincida con una festività, se non sussistono preminenti motivi di interesse pubblico ostativi, lo svolgimento del mercato avviene regolarmente.

In caso di eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, etc. l'Amministrazione Comunale, su decisione insindacabile della Giunta Comunale, potrà temporaneamente sopprimere o spostare il suddetto MERCATO SPERIMENTALE in altra sede.

Art. 4 - Modalità di utilizzo dei Posteggi

Le strutture espositive saranno posizionate direttamente dagli imprenditori partecipanti al mercato sperimentale senza alcun onere per il Comune di Giaglione.

I banchi devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati, invece i mezzi di trasporto potranno essere accedere all'area mercatale per le sole operazioni di scarico-carico, così da assicurare il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza nelle aree limitrofe.

Durante lo svolgimento del MERCATO SPERIMENTALE, il Comune assicurerà il divieto di sosta dei veicoli nelle aree ad esso destinate.

L'assegnazione del posteggio nella sola fase sperimentale comporta la gratuità agli operatori commerciali del canone unico patrimoniale ex artt. Da 816 a 847 della L. 160/2019, così come deliberato dalla Giunta Comunale. Tuttavia, l'esonero dal pagamento del Canone unico patrimoniale per le aree mercatali è già assicurato fino al 31.12.2021 dalle disposizioni normative in tema di emergenza sanitaria da Covid-19.

A tal proposito, si invia agli operatori commerciali ad operare la massima collaborazione sgomberando l'area di propria pertinenza al termine delle operazioni di vendita e provvedendo personalmente allo smaltimento dei rifiuti.

www.comune.giaglione.to.it

mail: contabilita@comune.giaglione.to.it

Pec: comunegiaglione.areaamministrativa.contabile@pec.it



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)

Tel. 0122622386

P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

Art. 5 - Attrezzature per la vendita e norme igienico-sanitarie

Gli operatori non possono occupare con i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte, superfici maggiori o diverse da quelle concesse, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni.

Le tende o le altre strutture di copertura del banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a metri 2,20 e non potranno sporgere oltre 1 metro dall'area delimitante il posteggio assegnato, sempre che ciò non rechi nocimento alla sicurezza pubblica o alla circolazione, né ostacoli le tende degli operatori attigui, nel qual caso ognuno degli interessati potrà occupare in uguale misura l'area disponibile.

Per ragioni di sicurezza le merci e gli imballaggi non possono essere impilati ad altezza superiore a metri 1,40 dal suolo. È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale del posteggio.

Le attrezzature non possono essere difformi da quanto autorizzato e devono essere dotate di certificazioni ai sensi della normativa vigente, in particolare sulla sicurezza e in materia di igiene degli alimenti, che devono essere esibite a richiesta agli organi preposti ai controlli.

I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle operazioni di pesatura.

Per la vendita di prodotti deperibili è vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla Ordinanza 03.04.2002 del Ministro della Sanità e s.m.i., recante "*Requisiti igienico - sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche*" e dalla Determinazione Direzione Regionale n. 90 del 09.07.2002 e s.m.i..

I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.

Gli operatori addetti alla vendita e manipolazione di alimenti sono tenuti all'acquisizione dell'attestato di formazione per alimentaristi, che deve esibito a richiesta degli Organi di vigilanza.

Al fine dell'esercizio dell'attività di vendita all'interno del MERCATO SPERIMENTALE devono essere rispettate le disposizioni di cui al Regolamento CE/852/2004, nei limiti di applicabilità delle stesse alle diverse tipologie di prodotti posti in vendita.

Gli operatori ammessi al MERCATO SPERIMENTALE sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell'area circostante in ragione di metà della distanza con i posti o spazi adiacenti. Gli operatori sono, altresì, responsabile dell'osservanza delle disposizioni di sicurezza, di cui all'art. 9 del vigente Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.

Nella fase sperimentale, e comunque fino a che non vengano predisposti tutti gli allacci (idrico, elettrico, scarichi), l'accesso al mercato da parte degli operatori commerciali dovrà avvenire con banchi autonomamente equipaggiati di energia elettrica, gas, acqua e scarichi, per lo svolgimento del servizio.

www.comune.giaglione.to.it

mail: contabilita@comune.giaglione.to.it

Pec: comunegiaglione.areaamministrativa.contabile@pec.it



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)

Tel. 0122622386

P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

Art. 6 - Operazioni di vendita

Il titolare del posteggio deve presenziare personalmente alle operazioni di vendita.

In caso di impossibilità, il titolare potrà farsi rappresentare da persona iscritta nell'azienda, familiare o dipendente, a condizione che questi sia munito dell'originale della concessione/autorizzazione comunale e di copia del titolo abilitativo alla vendita e di quello da cui risulti la sua titolarità a rappresentare l'azienda. In caso contrario non sarà consentito il posizionamento.

Art. 7 - Vigilanza di mercato

Alla vigilanza sul MERCATO SPERIMENTALE è preposta la Polizia Municipale o il personale comunale appositamente incaricato, gli altri organi di controllo e l'Azienda Sanitaria Locale.

Tale vigilanza ha la finalità di controllare la corretta applicazione e più precisamente, controllare la provenienza dei prodotti e l'osservanza delle merceologie che è possibile porre in vendita, sorvegliare l'andamento dei prezzi, segnalare all'ente locale gli eventuali operatori inadempienti.

E' possibile promuovere o suggerire all'ente locale la realizzazione di manifestazioni culturali, didattiche e promozionali riguardanti produzioni agricole e artigianali tipiche del territorio ed ogni altra iniziativa compatibile con le iniziative volte a favorire lo sviluppo del mercato in vista della sua istituzione definitiva.

Art. 8 - Modalità di vendita

Gli operatori mercatali devono esporre, in modo da risultare visibile, il titolo abilitativo alla vendita.

Le imprese che pongono in vendita prodotti da agricoltura biologica non confezionati devono esporre, nel caso di prodotti di propria produzione, l'attestazione di certificazione biologica, in corso di validità, rilasciata dall'organismo preposto al controllo e l'elenco dei prodotti per i quali è stata rilasciata tale certificazione.

I prodotti offerti in vendita nel MERCATO SPERIMENTALE devono riportare l'indicazione del prezzo, con la relativa unità di misura utilizzata (che per i prodotti venduti a peso o a volume possono essere soltanto kg o g, litro o ml), in modo chiaro e ben leggibile. Oppure recano il prezzo per unità di misura e il prezzo per singola confezione. In generale, l'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, anche sulla composizione e sulla rintracciabilità.

Al termine delle operazioni di vendita e prima dell'abbandono dell'area gli operatori dovranno provvedere allo smaltimento dei rifiuti, secondo le specifiche disposizioni comunali in materia.

Sono graditi gli operatori mercatali che utilizzeranno imballaggi recuperabili, riciclabili e sacchi biodegradabili per il trasporto e/o l'esposizione delle merci ove possibile.

www.comune.giaglione.to.it

mail: contabilita@comune.giaglione.to.it

Pec: comunegiaglione.areaamministrativa.contabile@pec.it



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)

Tel. 0122622386

P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

Art. 9 – Bando pubblico e criteri prioritari per la concessione dei posteggi.

La concessione del posteggio avviene a seguito di Bando pubblico, con applicazione dei seguenti criteri prioritari:

- per i produttori agricoli:

- a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: aziende agricole che pongono in vendita prodotti di qualità, come:
 - prodotti dell'agricoltura biologica certificata; prodotti a km. Zero; prodotti tipici locali e del made in Italy; prodotti della tradizione;
 - offerta al consumatore di un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni e/o promozione di prodotti;
- b) aziende agricole aventi sede nel Comune di Giaglione
- c) aziende agricole aventi sede nella Provincia di Torino;
- d) aziende agricole aventi sede nella Regione Piemonte;
- in caso di domande concorrenti si applicano nell'ordine i seguenti criteri prioritari:
 - titolarità aziendale in capo ad una donna;
 - titolarità aziendale in capo a soggetti di età inferiore ai quaranta anni (in caso di società di persone potrà beneficiare del punteggio soltanto quell'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni);
 - criterio della maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8, L. 29 dicembre 1993, n. 580;

- per le imprese artigiane (che dovranno munirsi di apposita autorizzazione commerciale per la vendita su aree pubbliche):

- a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: imprese artigiane che pongono in vendita prodotti di qualità, come:
 - prodotti tipici locali e del made in Italy; prodotti della tradizione;
 - offerta al consumatore di un'ampia possibilità di scelta anche attraverso la promozione di prodotti;
- b) imprese che pongano in vendita in prevalenza prodotti di propria produzione, rientranti nella produzione artigianale del settore non alimentare aventi sede nel Comune di Giaglione;
- c) imprese che pongano in vendita in prevalenza prodotti di propria produzione rientranti nella produzione artigianale del settore non alimentare aventi sede nella Provincia di Torino;
- d) imprese che pongano in vendita in prevalenza prodotti di propria produzione rientranti nella produzione artigianale del settore non alimentare aventi sede nella Regione Piemonte;
- In caso di domande concorrenti si applicano i seguenti criteri prioritari:
 - titolarità aziendale in capo ad una donna;
 - titolarità aziendale in capo a soggetti di età inferiore ai quaranta anni (in caso di società di persone potrà beneficiare del punteggio soltanto quell'impresa

www.comune.giaglione.to.it

mail: contabilita@comune.giaglione.to.it

Pec: comunegiaglione.areaamministrativa.contabile@pec.it



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)

Tel. 0122622386

P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni);

- criterio della maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese artigiane di cui alla L. 443/1985.

- per gli altri operatori commerciali del settore alimentare ed extra-alimentare su aree pubbliche (regolarmente iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio):

- a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: operatori che pongono in vendita prodotti di qualità, come:
 - prodotti tipici locali e del made in Italy; prodotti della tradizione;
 - offerta al consumatore di un'ampia possibilità di scelta anche attraverso la promozione di prodotti e/o la degustazione;
- b) imprese aventi sede nel Comune di Giaglione;
- c) imprese aventi sede nella Provincia di Torino;
- d) imprese aventi sede nella Regione Piemonte;
- In caso di domande concorrenti si applicano i seguenti criteri prioritari:
 - titolarità aziendale in capo ad una donna;
 - titolarità aziendale in capo a soggetti di età inferiore ai quaranta anni (in caso di società di persone potrà beneficiare del punteggio soltanto quell'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di età inferiore ai quarant'anni);
 - criterio della maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.

Chi intende ottenere l'assegnazione annuale del posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita deve presentare domanda entro i termini di apertura del bando utilizzando l'apposita modulistica comunale.

Ai fini della partecipazione al MERCATO SPERIMENTALE, ciascun operatore può presentare una sola domanda ed ottenere una sola concessione; nella domanda devono essere espressamente indicati: il possesso dei requisiti prescritti dalla legge; i prodotti che verranno posti in vendita e la riconducibilità all'attività dell'impresa istante; l'impegno al rispetto del presente disciplinare e la conoscenza dell'applicabilità della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C., relativa all'inadempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare, in ordine al rispetto delle norme igienico-sanitarie, alla necessaria provenienza dei prodotti in vendita dall'azienda operante nel mercato ed alla non conformità delle strutture, banchi ed attrezzature con quanto stabilito dall'ordinanza 03.04.2002 del Ministro della Sanità e s.m.i., recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dalla Determinazione Direzione Regionale n. 90 del 09.07.2002 e s.m.i....

Le assegnazioni dei posteggi avverranno in base alla collocazione in graduatoria di ciascun operatore.

Agli assegnatari verrà rilasciata dal Comune di Giaglione una concessione/autorizzazione annuale, da cui risulta il posteggio assegnato per il periodo richiesto.

www.comune.giaglione.to.it

mail: contabilita@comune.giaglione.to.it

Pec: comunegiaglione.areaamministrativa.contabile@pec.it



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)

Tel. 0122622386

P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

Art. 10 - Revoca/decadenza delle concessioni

La concessione/autorizzazione alla vendita è revocata quanto vengono a mancare i requisiti/presupposti che ne avevano consentito il rilascio.

In caso di 2 assenze consecutive al mese, salvo che l'assenza sia dipesa da gravi motivi documentati, può essere disposta dal Comune l'esclusione dell'operatore dal MERCATO SPERIMENTALE, con conseguente decadenza della concessione/autorizzazione.

Inoltre, la Giunta Comunale potrà escludere dal MERCATO SPERIMENTALE l'impresa che non rispetta il presente disciplinare. Il soggetto escluso può presentare istanza di riesame al Comune di Giaglione che, entro 30 giorni si esprime in merito.

Gli operatori di mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo e alla Polizia Municipale e/o al personale comunale addetto l'effettuazione di verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l'osservanza di tutte le normative vigente sulla specifica tipologia di attività.

Art. 11 - Criteri per l'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

I soggetti preposti alla vigilanza sul MERCATO SPERIMENTALE, provvedono nel giorno di mercato alle ore 08.00, a rilevare le assenze ed alla riassegnazione giornaliera, agli aventi diritto, nel seguente ordine:

- qualità dell'offerta presentata secondo i criteri sopra descritti (art. 9);
- Aziende agricole, artigianali o commerciali aventi sede nel Comune di Giaglione;
- Aziende agricole, artigianali o commerciali aventi sede nella Provincia di Torino;
- In caso di domande concorrenti si applicano i seguenti criteri di priorità: titolarità aziendale in capo ad una donna; minore età dell'imprenditore; maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese, cronologia delle domande pervenute al protocollo.

Gli operatori dell'artigianato che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi liberi devono essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma ambulante.

Art. 12 - Registro degli operatori del mercato sperimentale

Viene istituito presso il Comune un registro denominato: "REGISTRO DELLE PRESENZE GIORNALIERE E DEGLI ASSENTI DEL MERCATO SPERIMENTALE" a carattere pubblico.

Il registro, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione agli operatori e a chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio comunale competente in materia di attività produttive e in esso verranno annotati i posizionamenti giornalieri, le assenze e comunque i seguenti dati minimi:

- data;
- numero del posteggio;
- generalità del concessionario giornaliero o del concessionario assente e le relative presenze/assenze accumulate.

www.comune.giaglione.to.it

mail: contabilita@comune.giaglione.to.it

Pec: comunegiaglione.areaamministrativa.contabile@pec.it



COMUNE DI GIAGLIONE

Città Metropolitana di Torino

Frazione San Giuseppe n. 1 – 10050 Giaglione (TO)

Tel. 0122622386

P.IVA 02879180012 – C.F. 86501150014

Art. 13 - sanzioni

Chiunque pur avendo titolo di partecipazione al MERCATO, violi le prescrizioni e i divieti previsti dal presente Disciplinare, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7-bis, D.lgs. 267/2000 e comunque secondo le misure e procedure di legge.

Se dalla violazione di norme di Regolamenti o dall'inosservanza di prescrizioni specifiche, contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, derivano danni a beni comunali, il conduttore, fermo restando l'irrogazione della sanzione amministrativa per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

Nel caso in cui venga accertato che l'imprenditore agricolo non abbia esercitato l'attività di vendita

nei limiti di cui all'art. 2135 del Codice Civile e stante la nuova disposizione contenuta nel c.7 dell'art. 4, D.lgs. 228/2001 n. 228, questi è soggetto alla disciplina del D.lgs. 114/98 ed alle relative sanzioni previste dagli artt. 22 e 29 del decreto.

Per le violazioni di cui al presente articolo, l'Autorità competente è il Comune di Giaglione, al quale

pervengono i proventi derivanti dai pagamenti inerenti le materie oggetto del presente Disciplinare.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si applicano le disposizioni di legge e quelle del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche del Comune di Giaglione.

www.comune.giaglione.to.it

mail: contabilita@comune.giaglione.to.it

Pec: comunegiaglione.areaamministrativa.contabile@pec.it